

ERRATA CORRIGE

Roberto GAROFOLI, CODICE DELLE LEGGI PENALI SPECIALI

RESPONSABILITÀ PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

1. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

(in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140)

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PERSONE GIURIDICHE)

Capo I

Responsabilità amministrativa dell'ente

Sezione I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1. Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

SOMMARIO: 1. Soggetti destinatari. 1.1. Soggetti esclusi dall'ambito applicativo. *Ratio*. 2. *Ratio* e finalità della normativa. 3. Responsabilità dell'ente. Presupposti. 3.1 Responsabilità della società capogruppo: presupposti.

1. Soggetti destinatari.

Muovendo dalla premessa che l'attività riconducibile all'impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, **da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 c.c.** Le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle imprese

individuali, che devono ritenersi incluse nella nozione di ente fornito di personalità giuridica utilizzata dall'Art. 1, comma secondo, D.Lgs. n. 231 del 2001 per identificare i destinatari delle suddette disposizioni. Una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs., in parola una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, **la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma.** Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali - oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento - anche in termini di irragionevolezza del sistema. *Cass. Pen. 15 dicembre 2010 n. 15657*

Anche l'ente pubblico economico cui è affidata la

gestione del servizio di smaltimento rifiuti è soggetto alle norme sulla responsabilità amministrativa degli enti, inclusa l'applicabilità della misura cautelare della sanzione interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e la revoca di quelli già concessi. La natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esonero dalla disciplina in questione; deve necessariamente essere presente anche la condizione dell'assenza di svolgimento di attività economica da parte dell'ente medesimo. *Cass. Pen. 26 ottobre 2010 n. 234*

È assoggettabile all'applicazione del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, avente a oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, anche un **ente ospedaliero** operante in forma di società per azioni, pur se partecipato al 51% da capitale pubblico. *Cass. Pen. 09 luglio 2010 n. 28699*

Non è sufficiente invocare il richiamo delle funzioni di rilievo costituzionale svolte da un **istituto ospedaliero specializzato** per l'inapplicabilità della disciplina del d.lg. n. 231/01. La ratio dell'esenzione è quella di preservare enti rispetto ai quali le misure cautelari e le sanzioni applicabili ai sensi del d.lg. n. 231/01 sortirebbero l'effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali, il che non accade rispetto a mere attività di impresa. È necessario, infatti, che vi ricorra anche il profilo della non economicità delle funzioni svolte dall'istituto in questione. *Cass. Pen. 09 luglio 2010 n. 28699*

La responsabilità amministrativa dipendente da reato riguarda anche le **fondazioni** atteso che l'Art. 1 comma 2 d.lg. 231/01 estende l'applicabilità delle disposizioni in esso contenute agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni prive di personalità giuridica. Conferma indiretta si ricava anche dall'Art. 27 del citato decreto che, nello stabilire che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio, sembra fare diretto riferimento proprio alle fondazioni posto che nella sistematica del codice civile il richiamo al patrimonio rimanda, oltre che alle strutture societarie e alle associazioni non riconosciute, proprio alle fondazioni. *Trib. Milano sez. XI 26 giugno 2008*

1.1. Soggetti esclusi dall'ambito applicativo. *Ratio*.

In materia societaria, una corretta lettura della disciplina concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica porta a ritenere che possano essere **esonerati dall'applicazione del d.lg. 231/2001 soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici**. Ne consegue che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente per l'esonero dalla disciplina in questione dovendo necessariamente essere presente anche la condizione dell'assenza di svolgimento di attività

economica da parte dell'ente medesimo. *Cass. Pen. 26 ottobre 2010 n. 234*

La previsione dell'Art. 1, comma 3, d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, che esclude dalla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti quelli che "svolgono funzioni di rilievo costituzionale" mira a **preservare dalle misure cautelari e dalle sanzioni applicabili ai sensi della richiamata disciplina gli enti rispetto ai quali tale applicazione sortirebbe l'effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali**. Ciò che deve escludersi con riguardo a mere attività di impresa, pur operanti nel settore sanitario (nella specie, trattavasi di un ospedale interregionale che operava in forma di società per azioni "mista", partecipato al 51% da capitale pubblico), non potendosi confondere il valore, di spessore costituzionale, della tutela della salute con il rilievo costituzionale dell'ente o della relativa funzione. Del resto diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione secondo cui, per l'esonero dalla responsabilità ex d.lg. n. 231 del 2001, basterebbe la mera rilevanza costituzionale di uno dei "valori" più o meno coinvolti nella funzione dell'ente: conclusione che porterebbe, in modo aberrante, a escludere dalla portata applicativa della disciplina "de qua" un numero pressoché illimitato di enti operanti non solo nel settore sanitario, ma anche in quello dell'informazione, della sicurezza antinfortunistica e dell'igiene del lavoro, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico ecc., per il solo fatto che si tratta di enti che si occupano di "valori" di rango costituzionale, pur non svolgendo "funzioni" costituzionali. *Cass. 09 luglio 2010 n. 28699*

2. *Ratio* e finalità della normativa.

L'ampiezza e il rigore normativo nella definizione dei criteri di imputazione della responsabilità dell'ente rivela **l'autonomia del titolo di responsabilità dell'ente rispetto a quello della persona fisica incolpata del reato presupposto**. D'altra parte, il carattere sostanzialmente punitivo di tale forma di responsabilità si traduce anche nell'operatività di un onere probatorio per l'accusa con riguardo a ciascuno degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito penale, poiché, a prescindere dalle problematiche connesse alla relativa qualificazione, **la responsabilità dell'ente ha carattere punitivo**; ciò impone, in adesione ai principi costituzionali, la piena estensione delle garanzie sostanziali e processuali. In altre parole, il d.lg. n. 231/2001 sanziona un comportamento dell'ente diverso e autonomo da quello riferibile all'autore del reato presupposto e non mira a introdurre forme di sanzioni ulteriori (rispetto al sistema delle pene) per la persona fisica, che è autore del reato. *Trib. Milano 28 aprile 2008*

3. Responsabilità dell' Ente. Presupposti.

Perché si possa affermare la responsabilità di un Ente ai sensi della L. n. 231 del 2001 sono necessarie alcune condizioni, che debbono ricorrere congiuntamente. E'

necessario, infatti, che sia stato commesso uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001; nel caso di specie il reato presupposto è il delitto di corruzione contestato al capo 82.e.) e, quindi, si deve ritenere che la prima condizione sia stata soddisfatta. Il secondo elemento necessario è che il reato presupposto sia stato commesso da una persona fisica che abbia con l'Ente rapporti di tipo organizzativo-funzionale; insomma è necessario che l'agente rivesta una posizione qualificata all'interno dell'Ente. Il terzo elemento richiesto è che il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, interesse e vantaggio che debbono essere verificati in concreto, nel senso che la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità,

ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto. *Cass. Pen. 18 gennaio 2011 n. 24583*

3.1 Responsabilità della società capogruppo: presupposti.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la **società capogruppo** può essere chiamata a rispondere, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso nell'ambito dell'attività di una controllata, purché nella consumazione concorra una **persona fisica che agisca per conto della "holding"**, perseguendo anche l'interesse di quest'ultima. *Cass. 18 gennaio 2011 n. 24583*

Art. 2. Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

SOMMARIO: 1. Ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 nei reati di durata. 2. Reato complesso: limiti all'applicazione del d.lgs. n. 231/2001. 3. Confisca del profitto del reato presupposto: presupposti temporali.

1. Ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 nei reati di durata.

In tema di responsabilità degli enti a norma del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, dipendente dal reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.), **l'ente può essere ritenuto responsabile, senza che vi sia una violazione del principio di irretroattività stabilito dall'Art. 2 d.lg. n. 231 del 2001, se all'accordo corruttivo, risalente ad un periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lg. n. 231 del 2001, seguano una o più dazioni di denaro in un periodo successivo a quello suddetto.** Ed infatti, sebbene il delitto di corruzione si perfezioni anche solo con l'accettazione della promessa di denaro, ove segua l'effettiva dazione del denaro il momento consumativo si sposta in avanti fino a coincidere con la dazione medesima. E nel caso di plurimi pagamenti detto momento non può che protrarsi sino all'ultimo, in quanto le singole dazioni, pur trovando la loro origine nell'accordo iniziale, tacitamente confermano ogni volta quell'accordo e, lungi dal costituire un "post factum" non punibile, integrano la fattispecie delittuosa. (Nella fattispecie l'accordo corruttivo risaliva al 1998, mentre l'ultima dazione di denaro risaliva al 2002, cioè ad un momento successivo all'entrata in vigore del d.lg. n. 231 del 2001). *Trib. Milano sez. X 31 luglio 2007 n. 3300*

2. Reato complesso: limiti all'applicazione del d.lgs. n. 231/2001.

Qualora il reato commesso nell'interesse o a vantaggio di un ente non rientri tra quelli che fondano la responsabilità ex d.lg. n. 231 del 2001 di quest'ultimo, ma la relativa fattispecie ne contenga o assorba altra che invece è inserita nei cataloghi dei reati presupposto della stessa,

non è possibile procedere alla scomposizione del reato complesso o di quello assorbente al fine di configurare la responsabilità della persona giuridica. (Fattispecie relativa all'annullamento del provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato contestato ad una società in seguito alla sua enucleazione da quello di frode fiscale contestato invece agli amministratori della medesima). *Cass. Pen. 29 settembre 2009 n. 41488*

3. Confisca del profitto del reato presupposto: presupposti temporali.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la sanzione della **confisca del profitto del reato presupposto** è applicabile esclusivamente quando la data di consumazione di quest'ultimo è successiva a quella dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2001, risultando invece irrilevante il momento in cui il suddetto profitto è stato in tutto in parte effettivamente conseguito. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato di corruzione, perfezionatosi, in ragione della consegna dell'utilità oggetto dell'accordo corruttivo, dopo l'entrata in vigore della normativa istitutiva della responsabilità da reato degli enti). D'altra parte, seguendo la tesi che non mette in discussione il momento consumativo del reato, successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2001, si avrebbe l'effetto, certamente paradossale, di poter applicare alla società sia le sanzioni pecuniarie che quelle interdittive, ma non quella della confisca, anch'essa prevista dall'art. 9 D.Lgs. cit. L'errore di questa impostazione consiste proprio nello spostare, arbitrariamente, la confiscabilità del profitto dal momento consumativo del reato, al

momento di percezione del profitto stesso, mentre, così come accade per le altre sanzioni, è sempre e solo l'accertata consumazione del reato che determina la possibilità di acquisizione coattiva del profitto

illecitamente conseguito. Discorso analogo deve valere con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca di cui all'art. 19 D.Lgs. cit. *Cass. Pen. 18 gennaio 2011 n. 14564*

Art. 3. Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4. Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

SOMMARIO: 1. *Locus commissi delicti*. Applicabilità delle disposizioni ex d.lg. 231/2001 alle persone giuridiche con sede all'estero.

1. *Locus commissi delicti*. Applicabilità delle disposizioni ex d.lg. 231/2001 alle persone giuridiche con sede all'estero.

Il criterio che radica la competenza a decidere sulla responsabilità amministrativa dell'ente è quello del luogo di commissione del reato presupposto, non di commissione dell'illecito amministrativo, né di sede dell'ente. Ne consegue che le disposizioni di cui al d.lg.

231/2001 sono applicabili anche nei confronti delle persone giuridiche aventi sede all'estero, qualora presupposto dell'illecito amministrativo sia un reato commesso in Italia. In deroga al suddetto principio, è consentito procedere anche per i reati commessi all'estero, ma solo nei confronti degli enti aventi la sede principale in Italia. *Uff. Indagini preliminari Milano 23 aprile 2009*

Art. 5. Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

SOMMARIO: 1. Autonoma responsabilità amministrativa dell'ente. Rapporto organico tra ente e persona fisica agente. Profili costituzionali. 1.1. Onere della prova dell'illecito penale commesso dalla persona fisica. 1.2. Limiti alla responsabilità delle persone fisiche. 1.3. Responsabilità della società capogruppo. 1.4. estinzione degli effetti del reato. Cancellazione dal registro delle imprese. 2. Responsabilità civile degli enti. 3. Nozione di interesse. 4. Presupposti per l'irrogazione della sanzione. 5. Profili processuali. Ambito di valutazione del giudice.

1. Autonoma responsabilità amministrativa dell'ente. Rapporto organico tra ente e persona fisica agente. Profili costituzionali.

Il d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, in tema di responsabilità da

reato degli enti, prevedendo un'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati "presupposti" tassativamente indicati da parte di

un soggetto che abbia agito in nome e per conto dell'ente, si basa sull'assunto che il reato "è fatto della società, di cui essa deve rispondere": **la persona fisica che, nell'ambito delle proprie competenze societarie, agisce nell'interesse o a vantaggio dell'ente, opera, quindi, come organo e non come soggetto distinto rispetto all'ente; né la degenerazione di tale attività in illecito penale è di ostacolo all'immedesimazione. L'ente, quindi, risponde per fatto proprio, senza alcuna violazione del principio costituzionale del divieto di responsabilità penale per fatto altrui (Art. 27 cost.)**. Né, in proposito, si costruisce alcuna inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva, perché il sistema prevede la necessità che sussista la cosiddetta colpa di organizzazione dell'ente, basata sul non aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di uno dei reati presupposti: è il riscontro di tale deficit organizzativo che, quindi, consente l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. *Cass. Pen.18 febbraio 2010 n. 27735*

La responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5 D.lgs. 231/2001) si connota come una responsabilità colposa sia in termini di materialità del fatto che con riferimento ai profili di esigibilità della condotta in relazione al quadro normativo di riferimento quale vantaggio di norme che la società deve adottare al fine di escludere la responsabilità. Il modello organizzativo adottato viene ad assumere il valore di auto normazione dell'ente cui si fa riferimento per stabilirne la responsabilità. (Nel caso di specie si trattava dei legali rappresentanti di due società cooperative e membri del consiglio di amministrazione, che avevano commesso un reato di truffa aggravata ai danni dello Stato attraverso un complicato meccanismo contrattuale che alla fine prevedeva l'incorporazione di una società e che non avevano adottato alcun modello organizzativo con la conseguenza che anche le società venivano ritenute responsabili). *Trib. Milano, 28 dicembre 2011*

Ai fini della responsabilità dell'ente (art. 5 d.lg. 231/2001) l'interesse o vantaggio del reato commesso può essere anche non esclusivamente solo dello stesso. (Nel caso di specie si trattava di una truffa aggravata ai danni dello stato commessa da due società cooperative, nominate primo acquirente quote latte, succedutesi nel tempo per realizzare il conseguimento del profitto corrispondente alle somme che dovevano essere trattenute e versate all'AGEA, somme che venivano redistribuite ai produttori, soci della cooperativa). *Trib. Milano, 28 dicembre 2011*

1.1. Onere della prova dell'illecito penale commesso dalla persona fisica.

Grava certamente sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale presupposto in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell'ente e che questa abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Per converso, è onere dell'ente di provare, per

contrastare gli elementi di accusa a suo carico, **le condizioni liberatorie** di segno contrario di cui all'Art. 6 d.lg. n. 231 del 2001. Per l'effetto, non si realizza neppure alcuna violazione dei principi costituzionali relativi al principio di eguaglianza e all'esercizio del diritto di difesa (Art. 3 e 24 cost.), perché non si determina alcuna inaccettabile inversione dell'onere della prova nella disciplina che regola la responsabilità dell'ente: grava comunque sull'accusa l'onere di dimostrare la commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui all'Art. 5 del decreto n. 231 del 2001 e la carente regolamentazione interna dell'ente, mentre quest'ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria. (Da queste premesse, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la q.l.c. della disciplina dettata dal d.lg. n. 231 del 2001, sollevata, in riferimento agli Art. 3, 24 e 27 cost.). *Cass. Pen.18 febbraio 2010 n. 27735*

1.2. Limiti alla responsabilità delle persone fisiche.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica che abbia ommesso di adottare ed attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. *Cass. Pen. 09 luglio 2009 n. 36083*

1.3. Responsabilità della società capogruppo.

Perché si possa affermare la responsabilità di un Ente ai sensi della L. n. 231 del 2001 sono necessarie alcune condizioni, che debbono ricorrere congiuntamente. E' necessario che sia stato commesso uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001; è necessario che il reato presupposto sia stato commesso da una persona fisica che abbia con l'Ente rapporti di tipo organizzativo-funzionale, cioè che l'agente rivesta una posizione qualificata all'interno dell'Ente. *Cass. Pen.18 gennaio 2011 n. 24583*

La holding o altre società del gruppo possono rispondere ai sensi della L. n. 231, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette il reato; insomma non è sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società ai sensi della L. n. 231 del 2001. *Cass. Pen.18 gennaio 2011 n. 24583*

In tema di responsabilità da reato degli enti, la **società capogruppo** può essere chiamata a rispondere, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso nell'ambito dell'attività di una controllata, purché nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della "holding", perseguendo anche l'interesse di quest'ultima. *Cass. Pen.18 gennaio 2011 n. 24583*

1.4. estinzione degli effetti del reato. Cancellazione dal registro delle imprese.

Per un fatto costituente reato commesso da un soggetto in rapporto d'immedesimazione organica risponde

l'organismo dallo stesso rappresentato. Quest'ultimo risponderà trasferendo gli eventuali debiti al soggetto che lo succede in caso di **trasformazione. Gli effetti del reato si estinguono solo con la cancellazione della persona giuridica dal registro delle imprese.** Diversamente il procedimento penale prosegue con eventuale insinuazione al passivo da parte dello Stato, in ragione dei crediti derivanti dagli illeciti amministrativi dipendenti dai reati accertati. In assenza di eventuali elementi che facciano ritenere possibile un ritorno in bonis della società, anzi rilevando come verosimile e prossima la chiusura del fallimento con conseguente cancellazione dal registro delle imprese, un rinvio a giudizio della società appare superfluo, con conseguente pronuncia di non luogo a procedere. *Uff. Indagini preliminari Roma, 07 febbraio 2012*

2. Responsabilità civile degli enti.

È da escludersi che possa essere citato come responsabile civile nel processo penale a norma dell'Art. 83 comma 1 c.p.p., l'ente già citato quale responsabile ex d.lg. 231/01, in quanto investito da un titolo diretto di responsabilità. *Uff. Indagini preliminari Milano 24 gennaio 2008*

3. Nozione di interesse.

Costituisce interesse rilevante e sufficiente ai fini della responsabilità degli enti ai sensi dell'Art. 5 d.lg. n. 231 del 2001, lo **scopo di incremento o quanto meno di consolidamento della posizione della società**, che ha

costituito la motivazione del reato di truffa ai danni dello Stato (fattispecie relativa al mancato trattenimento delle somme dovute per eccedenze sulle c.d. quote latte). *Trib. Pordenone 23 luglio 2010*

4. Presupposti per l'irrogazione della sanzione.

Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione per la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi del d.lg. n. 231 del 2001, **si deve tener conto del profitto raggiunto, dell'incremento e del consolidamento della posizione dell'ente**, anche nei confronti dei concorrenti, della reiterazione dei comportamenti, dell'inesistenza di attività volte ad attenuare le conseguenze degli illeciti e dell'omessa adozione del modello organizzativo e gestionale atto a prevenire reati. *Trib. Pordenone 23 luglio 2010*

5. Profili processuali. Ambito di valutazione del giudice.

Pertanto l'ambito di valutazione del giudice **deve comprendere non soltanto il fatto reato**, cioè il primo presupposto dell'illecito amministrativo, **ma estendersi ad accertare la sussistenza dell'interesse o del vantaggio derivante all'ente, il ruolo ricoperto dai soggetti indicati dall'Art. 5**, comma 1, lett. a) e b), d.lg. n. 231, nonchè è necessario verificare se tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. *Cass. Pen 23 giugno 2006 n. 32627*
Si veda anche sub Art. 13.

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

SOMMARIO: 1. Esenzione da responsabilità per la società con modello organizzativo adeguato fraudolentemente eluso dal soggetto apicale. 2. Nozione di profitto. 3. Il profitto assoggettabile a confisca: “reato contratto” e “reato in contratto”.

1. Esenzione da responsabilità per la società con modello organizzativo adeguato fraudolentemente eluso dal soggetto apicale.

Deve andare esente da responsabilità amministrativa ex d.lg. 231/01 la società che, nonostante la commissione di un reato presupposto da parte dei suoi soggetti apicali, prima della commissione del fatto, abbia adottato un **modello organizzativo adeguato fraudolentemente eluso** e posseda un organismo di vigilanza secondo le previsioni della legge: tale accertamento deve essere effettuato con valutazione “ex ante” e con riferimento al tempo della adozione e attuazione del modello che possa considerarsi efficace per prevenire gli illeciti societari oggetto di prevenzione. *Uff. Indagini preliminari Milano 17 dicembre 2009*

2. Nozione di profitto.

Nel sistema del d.l. 8 giugno 2001 n. 231, il termine di **profitto** del reato oggetto della confisca ex Art. 19 si identifica con il **“complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti”**, ricomprendendosi in questa nozione quanto complessivamente percepito dall'ente, quale **“conseguenza economica immediata”**, in seguito alla consumazione del reato, ma prescindendo, al riguardo, da qualunque raffronto tra profitto lordo e profitto netto. Peraltro, acquisito che la **confisca del profitto del reato** deve riguardare ogni vantaggio derivato dalla commissione del reato, **deve distinguersi**,

per una corretta valutazione della nozione di profitto, **tra attività totalmente illecita e attività lecita di impresa nel cui ambito occasionalmente e strumentalmente viene consumato il reato.** *Cass. Pen. 17 giugno 2010 n. 35748*

3. Il profitto assoggettabile a confisca: “reato contratto” e “reato in contratto”.

Per l'individuazione del **profitto assoggettabile a confisca**, occorre differenziare tra il cosiddetto **reato contratto**, in cui l'illecito si realizza unicamente con la stipula del contratto, e il cosiddetto **reato in contratto**, ove il comportamento penalmente rilevante non si perfeziona con la stipula, ma incide solo sulla fase di formazione o di esecuzione del contratto. Infatti, mentre nel primo caso il profitto costituisce immediata e diretta conseguenza del contratto e, di conseguenza, sarà assoggettato a confisca; nell'altro caso non può non considerarsi che dal contratto possono derivare conseguenze del tutto lecite, sicché il corrispondente profitto tratto dall'agente non è sempre ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente, dovendosi, per l'effetto, escludere dal profitto confiscabile l'incremento economico determinato dalla prestazione lecita eseguita in favore della controparte nel corso del rapporto contrattuale, non confiscabile in quanto appunto estraneo all'attività criminosa (si vedano Sezioni Unite, 27 marzo 2008, F. e altro). *Cass. Pen. 17 giugno 2010 n. 35748*

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

SOMMARIO: 1. Reati commessi dagli amministratori. Adeguatezza del modello organizzativo. Non sussiste responsabilità amministrativa dell'ente. 2. Obblighi della società. 3. Presupposti per l'applicazione delle misure cautelari.

1. Reati commessi dagli amministratori. Adeguatezza del modello organizzativo. Non sussiste responsabilità amministrativa dell'ente.

Deve andare esente da responsabilità amministrativa ex d.lg. 231/01 la società che, nonostante la commissione di un reato presupposto da parte dei suoi soggetti apicali, prima della commissione del fatto, abbia adottato un modello organizzativo adeguato fraudolentemente eluso e posseda un organismo di vigilanza secondo le previsioni della legge: tale accertamento deve essere effettuato con valutazione "ex ante" e con riferimento al tempo della adozione e attuazione del modello che possa considerarsi efficace per prevenire gli illeciti societari oggetto di prevenzione. *Uff. Indagini preliminari Milano 17 dicembre 2009*

2. Obblighi della società.

In tema di responsabilità delle persone giuridiche, il d.lg. n. 231 del 2001 ha introdotto un obbligo di adempimento allorché venga scoperto o comunque prospettato un reato che coinvolga l'ente; infatti, ai sensi dell'Art. 7 comma 3 d.lg. n. 231 del 2001, la società è tenuta da un lato a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio e dall'altro lato, ai sensi dell'Art. 17 lett. b) della medesima normativa, ad eliminare le carenze organizzative mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a identificare le aree di rischio nell'attività della società e a individuare gli elementi sintomatici della commissione di illeciti. *Uff. Indagini preliminari Verona 14 marzo 2007*

3. Presupposti per l'applicazione delle misure cautelari.

In materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva, il ricorso, nella motivazione dell'ordinanza con la quale essa viene applicata, alla motivazione "per relationem" nell'ordinanza che ha disposto una misura cautelare nei confronti dell'autore del reato, assolve all'onere della motivazione solo per quanto riguarda uno dei **presupposti per l'applicazione delle misure interdittive, quello cioè della sussistenza dei gravi indizi circa la commissione del reato**, mentre la valutazione del giudice deve estendersi a tutti gli elementi della fattispecie complessa che integra l'illecito amministrativo attribuito all'ente, dovendo il giudice accertare la sussistenza dell'interesse o del vantaggio derivante all'ente e il ruolo dei soggetti indicati dall'Art. 5 d.lg. n. 231/2001, verificare se costoro abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, se ricorrano le condizioni indicate dall'Art. 13 del medesimo d.lg. che legittimano l'applicazione di tali misure e, infine, fondare la sua valutazione in rapporto a uno dei due modelli di imputazioni individuati dagli Art. 6 e 7, l'uno riferito ai soggetti in posizione apicale, l'altro ai dipendenti, modelli che presuppongono un differente onere probatorio a carico dell'accusa. *Cass. Pen. 23 giugno 2006 n. 32627*

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SOMMARIO: 1. Responsabilità diretta da fatto proprio. Risarcibilità del danno ex art. 2043 c.c.

1. Responsabilità diretta da fatto proprio. Risarcibilità del danno ex art. 2043 c.c.

È pacifico che il d.lg. 231/2001 ha introdotto un illecito risarcibile ex Art. 2043 c.c. che consegue ad una **responsabilità da fatto proprio e non da fatto altrui**

(Art. 2049 c.c.), **responsabilità** più volte definita nel corpo del decreto come **'dipendente da reato'**, ma il cui **accertamento è autonomo ai sensi dell'Art. 8 d.lg. 231/2001 da quello del reato presupposto**. I due accertamenti sono concentrati nella giurisdizione penale,

alla luce dell'archetipo normativo delineato dall'Art. 24 l. 689/81, che rimane indicativo della necessità di concentrazione (pur essendo la responsabilità prevista dalla l. 689/81 di carattere solidale, mentre quella nascente dal d.lg. 231/01 una **responsabilità diretta**). Inoltre, la concentrazione determina una giurisdizione esclusiva in capo al giudice penale che risponde all'applicazione dei principi costituzionali del diritto di difesa, del giusto processo, dell'unità della giurisdizione. Gli argomenti sopra indicati non consentono di addivenire ad una declaratoria di inammissibilità dell'azione risarcitoria neppure in caso si voglia riconoscere la natura non esclusiva della giurisdizione penale a conoscere anche dell'illecito amministrativo, a

fronte dell'assenza di qualsiasi appiglio normativo di segno contrario e posto che l'unicità della competenza del giudice civile non trova alcun fondamento costituzionale, sistematico e letterale. La lettura del combinato disposto degli Art. 185 c.p. e 74 c.p.p., che in senso strettamente letterale legittimano attivamente il danneggiato da reato e passivamente l'imputato ed il responsabile civile, deve essere fatta alla luce dell'Art. 35 d.lg. 231/01 che ritiene applicabili le norme processuali dettate a favore dell'imputato anche all'ente. Inoltre, l'Art. 34 d.lg. 231/01 rinvia all'applicabilità delle norme del codice di rito penale e delle disposizioni d'attuazione "in quanto compatibili".
Uff. Indagini preliminari Milano 05 febbraio 2008

Sezione II

Sanzioni in generale

Art. 9. Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

SOMMARIO: 1. Confisca del profitto. Natura e differenze. 2. Confisca obbligatoria in caso di sentenza di patteggiamento. 3. Confisca del profitto del reato presupposto: presupposti temporali. 3.1. Profitto del reato: nozione. 3.2. Casistica. Confisca e occultamento di documenti contabili. 4. Confisca del profitto del reato presupposto. Esclusione della confisca per equivalente di crediti. 4.1. Esclusione della confisca 5. Illecito plurisoggettivo: confisca e sequestro nei confronti di tutti i soggetti. 6. Applicabilità delle sanzioni interdittive.

1. Confisca del profitto. Natura e differenze.

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, la **confisca del profitto del reato** prevista dagli artt. 9 e 19 d.lg. n. 231 del 2001 si configura come **sanzione principale, obbligatoria ed autonoma** rispetto alle altre previste a carico dell'ente, e si differenzia da quella configurata dall'Art. 6, comma 5, del medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona giuridica, la quale costituisce invece uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell'ente. *Cass. Pen. sez. un. 27 marzo 2008 n. 26654*

2. Confisca obbligatoria in caso di sentenza di patteggiamento.

Con la sentenza di patteggiamento emessa nel procedimento a carico degli enti **il giudice deve sempre applicare anche la sanzione della confisca**, eventualmente nella forma per equivalente, del profitto del reato presupposto, rimanendo irrilevante che la stessa non sia stata oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti. *Cass. 04 febbraio 2011 n. 20046*

3. Confisca del profitto del reato presupposto: presupposti temporali.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la sanzione

della confisca del profitto del reato presupposto è applicabile esclusivamente quando la data di consumazione di quest'ultimo è successiva a quella dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2001, risultando invece irrilevante il momento in cui il suddetto profitto è stato in tutto in parte effettivamente conseguito. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato di corruzione, perfezionatosi, in ragione della consegna dell'utilità oggetto dell'accordo corruttivo, dopo l'entrata in vigore della normativa istitutiva della responsabilità da reato degli enti). *Cass. Pen. 18 gennaio 2011 n. 14564*

3.1. Profitto del reato: nozione.

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato dal reato. *Cass. Pen. 16 aprile 2009 n. 20506*

3.2. Casistica. Confisca e occultamento di documenti contabili.

Nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 10 d.lg. n. 74/00 (occultamento di documenti contabili), il reato è sì addebitabile all'indagato, ma le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale la persona fisica ha agito, salvo che si dimostri che vi è stata una rottura del rapporto organico; sicché il sequestro per equivalente dei beni dell'ente può essere disposto anche per tale illecito, seppur non previsto dal d.lg. n. 231/01. La misura in oggetto ha natura peculiare perché il vincolo si sposta dalla res che è in connessione con il reato ad una quota del patrimonio del soggetto che è colpito dalla ablazione; in questo senso, si può rilevare che la confisca per equivalente abbia un profilo sanzionatorio che ha indotto questa Corte a concludere che non trattasi di misura di sicurezza e, di conseguenza, è inapplicabile ai reati commessi in epoca antecedente alla legge che la dispone. *Cass. Pen. sez. III 07 giugno 2011 n. 28731*.

4. Confisca del profitto del reato presupposto.

Esclusione della confisca per equivalente di crediti.

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, qualora debbano imputarsi al profitto del reato presupposto dei crediti, non può procedersi alla loro confisca nella forma per equivalente, ma solo in quella diretta, atteso che altrimenti l'espropriazione priverebbe il destinatario di un bene già nella sua disponibilità in ragione di una utilità invece non ancora concretamente realizzata dal medesimo. *Cass. Pen. sez. un. 27 marzo 2008 n. 26654*

4.1. Esclusione della confisca

In tema di responsabilità degli enti, l'utilità economica ricavata dalla persona giuridica a seguito della consumazione di una truffa non può essere confiscata come profitto del reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata già restituita al soggetto danneggiato. *Cass. Pen. 16 novembre 2011, n. 45054*

5. Illecito plurisoggettivo: confisca e sequestro nei confronti di tutti i soggetti.

In tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferente e ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso. *Cass. Pen. sez. un. 27 marzo 2008 n. 26654*

6. Applicabilità delle sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, applicabili anche in via cautelare nel corso del relativo procedimento, non violano i principi costituzionali o comunitari in tema di libero esercizio dell'impresa. *Cass. Pen. sez. VI, 02 febbraio 2012, n. 6248*

Si veda anche sub Art. 19.

Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

SOMMARIO: 1. Limiti all'attenuante del risarcimento del danno ex art. 12, comma 2, lett. a)

1. Limiti all'attenuante del risarcimento del danno ex art. 12, comma 2, lett. a)

In tema di responsabilità da reato, non è configurabile nei confronti dell'ente l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'Art. 12, comma 2, lett. a), d.lg. n. 231 del 2001, qualora il risarcimento sia stato operato dalla persona fisica imputata del reato presupposto. *Cass. Pen. 09 luglio 2009 n. 36083*

Non può essere concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 12 lettere a) e b) d.l. gs 231/2001 se il danno è grave e il profitto rilevante. (Nel caso di specie si trattava di una truffa ai danni dello Stato commessa da parte di due società cooperative, qualificate primo acquirente quote latte, che, invece di versare le trattenute alle casse dell'AGEA per l'importo di Euro 18.310.049,52, le redistribuivano tra i soci conferenti. *Trib. Milano 28 dicembre 2011*)

Art. 13. Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

SOMMARIO: 1. Ratio e condizioni di applicabilità delle misure cautelari. 1.1. Ordinanza applicativa delle misure interdittive. 2. Presupposti di applicazione: profitto di rilevante entità. 3. Profili processuali. Valutazione della sussistenza dei gravi indizi. Accertamento del giudice. 4. Nomina del commissario giudiziale.

1. Ratio e condizioni di applicabilità delle misure cautelari.

In tema di responsabilità da reato degli enti, l'applicazione in via cautelare delle sanzioni interdittive è subordinata,

alternativamente e non congiuntamente, al conseguimento da parte dell'ente di un profitto di rilevante entità ovvero alla reiterazione nel tempo dell'illecito. *Cass. Pen. 24 novembre 2011, n. 4703*

In materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva (Art. 45 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231), **il pericolo di recidiva deve essere apprezzato valutando due tipologie di elementi**, il primo di carattere obiettivo, relativo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, l'altro di natura soggettiva, attinente alla personalità dell'ente. Sotto il primo aspetto, occorre valutare la gravità dell'illecito, considerando **gli elementi che l'Art. 13 d.lg. n. 231 indica come condizioni per l'applicabilità delle sanzioni interdittive** (entità del profitto ricavato dall'ente; lo stato di organizzazione dell'ente; il numero degli illeciti commessi). Sotto l'altro aspetto, attinente alla personalità dell'ente, invece, occorre procedere a una valutazione che abbia come oggetto l'organizzazione dell'ente, la politica d'impresa attuata negli anni dall'ente e gli eventuali illeciti commessi in precedenza. In questo modo, il giudizio cautelare finisce con il valorizzare il dato organizzativo dell'ente, in quanto è questo l'elemento in grado di agevolare o evitare la commissione degli illeciti: l'ente che non è attrezzato da questo punto di vista, che cioè non ha attuato modelli organizzativi idonei a prevenire reati, è un soggetto pericoloso nell'ottica cautelare. *Cass. Pen. 25 gennaio 2010 n. 20560*

1.1. Ordinanza applicativa delle misure interdittive.

L'**ordinanza applicativa** di una misura cautelare interdittiva, ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, **non può essere caducata** se la prova del profitto conseguito dalla società è stata acquisita dopo lo scadere del termine delle indagini preliminari, in quanto l'art. 13 d.lgs. cit. non subordina a detta circostanza l'applicazione della misura stessa. *Cass. Pen. 24 novembre 2011, n. 4703*

2. Presupposti di applicazione: profitto di rilevante entità.

L'art. 13 del D.L.G. n. 231 del 2001 subordina l'applicabilità delle sanzioni interdittive alla **circostanza che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità**, ovvero, in alternativa, che l'ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti (nella specie, una s.a.s., in conseguenza della propria attività illecita, si vedeva applicare dal Gip la misura cautelare dell'interdizione dell'esercizio dell'attività di ambulatorio odontoiatrico per un anno. La Corte ha respinto la difesa della società, che lamentava la mancata acquisizione della prova del profitto che la stessa avrebbe conseguito dal reato, atteso che il Gip aveva valutato come elemento giustificatrice dell'emissione della misura la reiterazione delle condotte illecite). *Cass. Pen. 24 novembre 2011, n. 4703*

Ai fini del giudizio cautelare per l'adozione di una misura interdittiva temporanea nei confronti dell'ente raggiunto da gravi indizi di responsabilità per l'illecito dipendente da reato, la nozione di profitto di rilevante entità ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come

utile netto, in quanto in tale concetto rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito (la Corte ha precisato che il giudizio circa la sussistenza di un profitto "di rilevante entità" non discende automaticamente dalla considerazione del valore del contratto o del fatturato ottenuto a seguito del reato, seppure tali importi ne siano, ove rilevanti, importante indizio almeno con riferimento ad alcuni dei reati indicati negli artt. 24 e 25 del d.lg. n. 231 del 2001. *Cass. Pen. 23 giugno 2006 n. 32627*

3. Profili processuali. Valutazione della sussistenza dei gravi indizi. Accertamento del giudice.

In tema di misure cautelari interdittive applicabili all'ente per l'illecito dipendente da reato la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi deve essere riferita alla fattispecie complessa che integra l'illecito stesso. Pertanto l'ambito di valutazione del giudice deve comprendere non soltanto il fatto reato, cioè il primo presupposto dell'illecito amministrativo, ma estendersi ad accertare la sussistenza dell'interesse o del vantaggio derivante all'ente, il ruolo ricoperto dai soggetti indicati dall'Art. 5, comma 1, lett. a) e b), d.lg. n. 231, nonchè è necessario verificare se tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Nel giudizio cautelare rientrano anche le condizioni indicate nell'Art. 13 d.lg. n. 231, che subordina l'applicabilità delle sanzioni interdittive alla circostanza che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ovvero, in alternativa, che l'ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti. Infine, anche nella fase cautelare il giudice deve fondare la sua valutazione in rapporto ad uno dei due modelli di imputazione individuati negli artt. 6 e 7 d.lg. cit., l'uno riferito ai soggetti in posizione apicale, l'altro ai dipendenti, modelli che presuppongono un differente onere probatorio a carico dell'accusa. Pertanto, in ragione della peculiarità del giudizio di gravità indiziaria a carico dell'ente, non è legittimo il ricorso alla tecnica di motivazione del provvedimento per relationem, con semplice rinvio all'ordinanza cautelare personale, rinvio che può assolvere all'onere della motivazione solo per quanto concerne uno dei presupposti, quello cioè della sussistenza dei gravi indizi circa la commissione dei reati. *Cass. Pen. 23 giugno 2006 n. 32627*

4. Nomina del commissario giudiziale.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, quando dispone una misura cautelare interdittiva o procede alla nomina del commissario giudiziale, deve limitare, ove possibile, l'efficacia del provvedimento alla specifica attività della persona giuridica alla quale si riferisce l'illecito. (In motivazione la Corte ha chiarito che il principio rimane valido anche nel caso in cui l'ente svolga una sola attività, ma la misura possa essere limitata ad una parte della stessa). *Cass. Pen. 25 gennaio 2010 n. 20560*

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

SOMMARIO: 1. Funzioni e compiti del giudice.

1. Funzioni e compiti del giudice.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, quando procede alla nomina di un commissario giudiziale in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva, deve altresì provvedere all'indicazione dei

suoi compiti e poteri, che devono essere definiti anche tenendo conto anche della specifica attività svolta dall'ente alla quale si riferisce l'illecito. *Cass. Pen. sez. VI, 28 settembre 2011, n. 43108*

Art. 15. Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
 - b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Si veda sub Art. 14.

Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

SOMMARIO: 1. Responsabilità civile dell'ente per il fatto costituente reato. 2. Citazione dell'ente quale responsabile civile. Esclusione. 3. Messa a disposizione del profitto del reato ostativa all'emissione di una misura cautelare interdittiva. 4. Revoca delle sanzioni interdittive.

1. Responsabilità civile dell'ente per il fatto costituente reato.

Può sussistere in capo all'ente citato ex d.lg. 231 del 2001 una responsabilità civile per il fatto costituente reato, sulla base del tradizionale istituto del responsabile civile per il fatto dell'imputato, disciplinato dal codice di procedura penale dagli artt. 83 e ss. c.p.p. (Nel caso in esame il Trib. ha accolto l'eccezione presentata dalla difesa dell'ente, relativa alla richiesta di esclusione della costituzione di parte civile effettuata nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate, ma ha disposto, su richiesta di quest'ultima, la citazione con separato decreto dell'ente, in qualità di responsabile civile). *Trib. Milano 10 giugno 2008*

2. Citazione dell'ente quale responsabile civile. Esclusione.

È da escludersi che possa essere citato come responsabile civile nel processo penale a norma dell'Art. 83 comma 1 c.p.p., l'ente già citato quale responsabile ex d.lg. 231/01, in quanto investito da un titolo diretto di responsabilità. *Uff. Indagini preliminari Milano 24 gennaio 2008*

3. Messa a disposizione del profitto del reato ostativa

all'emissione di una misura cautelare interdittiva.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la messa a disposizione del profitto del reato, per risultare eventualmente ostativa all'emissione di una misura cautelare interdittiva nei confronti della persona a giuridica, deve avere ad oggetto i beni direttamente percepiti da quest'ultima a seguito della consumazione del reato e non il loro equivalente, ovvero i beni che costituiscono il reimpiego del profitto originariamente conseguito. *Cass. Pen. 22 giugno 2010 n. 27760*

4. Revoca delle sanzioni interdittive.

In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), ai fini della **revoca delle sanzioni interdittive** disposte nei confronti dell'ente (art. 45 d.lgs. n. 231/2001), la messa a disposizione del profitto, conseguito illecitamente dall'ente, ai fini della confisca, deve avvenire mettendo a disposizione il denaro illecitamente incassato, non essendo consentita la messa a disposizione dell'equivalente del profitto stesso. *Cass. Pen. sez. VI, 02 febbraio 2012, n. 6248*

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale ⁽¹⁾.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

⁽¹⁾ Comma sostituito dall'articolo 2, comma 218, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 19. Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

SOMMARIO: 1. Confisca del profitto del reato presupposto. Nozione di profitto. 1.1. Confisca del profitto del reato presupposto: presupposti temporali. 2. Confisca obbligatoria in caso di sentenza di patteggiamento. 3. Sequestro preventivo funzionale alla confisca: presupposti. 4. Casistica. 5. Rapporti con la confisca ex art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356.

1. Confisca del profitto del reato presupposto. Nozione di profitto.

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il **profitto del reato oggetto della confisca** di cui all'Art. 19 del d.lg. n. 231 del 2001 si identifica con il **vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto**, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone. (In motivazione la Corte ha precisato che, nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto di confisca, non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico - quali ad esempio quelli del "profitto lordo" e del "profitto netto" -, ma che, al contempo, tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un'irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l'ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua genesi nell'illecito, pone in essere un'attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato). *Cass. Pen. sez. un. 27 marzo 2008 n. 26654*

Nel sistema del d.l. 8 giugno 2001 n. 231, il termine di **profitto** del reato oggetto della confisca ex Art. 19 si identifica con il **"complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti", ricomprendendosi in questa nozione quanto complessivamente percepito dall'ente, quale "conseguenza economica immediata", in seguito alla consumazione del reato**, ma prescindendo, al riguardo, da qualunque raffronto tra profitto lordo e profitto netto. Peraltro, acquisito che la confisca del profitto del reato deve riguardare ogni vantaggio derivato dalla commissione del reato, deve distinguersi, per una corretta valutazione della nozione di profitto, tra attività totalmente illecita e attività lecita di impresa nel cui ambito occasionalmente e strumentalmente viene consumato il reato. Al riguardo, quindi, per l'individuazione del profitto assoggettabile a confisca, occorre differenziare tra il cosiddetto reato contratto, in cui l'illecito si realizza unicamente con la stipula del contratto, e il cosiddetto reato in contratto, ove il

comportamento penalmente rilevante non si perfeziona con la stipula, ma incide solo sulla fase di formazione o di esecuzione del contratto. Infatti, mentre nel primo caso il profitto costituisce immediata e diretta conseguenza del contratto e, di conseguenza, sarà assoggettato a confisca; nell'altro caso non può non considerarsi che dal contratto possono derivare conseguenze del tutto lecite, sicché il corrispondente profitto tratto dall'agente non è sempre ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente, dovendosi, per l'effetto, escludere dal profitto confiscabile l'incremento economico determinato dalla prestazione lecita eseguita in favore della controparte nel corso del rapporto contrattuale, non confiscabile in quanto appunto estraneo all'attività criminosa (si vedano Sezioni Unite, 27 marzo 2008, F. e altro). *Cass. Pen. n. 35748/2010*

1.1. Confisca del profitto del reato presupposto: presupposti temporali.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la sanzione della confisca del profitto del reato presupposto è applicabile esclusivamente quando la **data di consumazione** di quest'ultimo è **successiva a quella dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2001**, risultando invece **irrelevante il momento in cui il suddetto profitto è stato in tutto in parte effettivamente conseguito**. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato di corruzione, perfezionatosi, in ragione della consegna dell'utilità oggetto dell'accordo corruttivo, dopo l'entrata in vigore della normativa istitutiva della responsabilità da reato degli enti). *Cass. Pen. 18 gennaio 2011 n. 14564*

2. Confisca obbligatoria in caso di sentenza di patteggiamento.

Con la sentenza di patteggiamento emessa nel procedimento a carico degli enti il giudice deve sempre applicare anche la sanzione della confisca, eventualmente nella forma per equivalente, del profitto del reato presupposto, rimanendo irrilevante che la stessa non sia stata oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti. *Cass. Pen. 04 febbraio 2011 n. 20046*

3. Sequestro preventivo funzionale alla confisca: presupposti.

In tema di responsabilità da reato degli enti, **un credito** (nella specie, correlato all'esecuzione di un contratto preliminare di vendita di unità immobiliari) **non può costituire oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente**, trattandosi di utilità non ancora percepita dall'ente. *Cass. Pen. sez. V, 14 dicembre 2011, n. 3238*

In tema di reati (nella specie, transnazionali) commessi nell'interesse della persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica **non richiede, per la sua legittimità, la preventiva escussione del patrimonio dell'ente**. *Cass. Pen. 27 gennaio 2011 n. 7138*

Trattandosi di sequestro funzionale alla confisca il periculum si ricollega alla sola "confiscabilità" del bene, che non è correlata alla pericolosità sociale dell'agente ma a quella della res. Il rapporto di pertinenzialità tra bene e reato è, pertanto, interamente assorbito nella verifica della "confiscabilità" del bene, sicchè **potrà affermarsi**

l'illegittimità del sequestro soltanto nel caso di una prognosi negativa della confiscabilità del bene, alla stregua delle risultanze indiziarie ovvero in base a norme giuridiche che tale confisca impediscano. *Cass. Pen. sez. VI 18 gennaio 2011 n. 14564.*

4. Casistica.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la **confisca per equivalente** di beni corrispondenti al profitto del reato **è obbligatoria**, anche **qualora il reato presupposto sia quello di truffa aggravata** per il conseguimento di erogazioni pubbliche. *Cass. Pen. 09 luglio 2010 n. 28683*

5. Rapporti con la confisca ex art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356

La confisca obbligatoria prevista dall'Art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356, non può essere applicata direttamente nei confronti delle persone giuridiche. *Cass. Pen. 05 novembre 2009 n. 1116*

Art. 20. Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21. Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22. Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

SOMMARIO: 1. Effetti della intervenuta prescrizione. Decadenza della contestazione dell'illecito.

1. Effetti della intervenuta prescrizione. Decadenza della contestazione dell'illecito.

La prescrizione del reato da cui dipende un illecito

amministrativo contestato all'ente determina la decadenza dalla contestazione dell'illecito stesso, ai sensi dell'Art. 60 d.lg. 231/01, anche nel caso in cui vi sia stato un

pregresso esercizio dell'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio dichiarata nulla. Invero, la dichiarazione di nullità travolge tutti gli atti conseguenti e dipendenti

dall'atto nullo, quindi anche della contestazione ex d.lg. 231/01. *Uff. Indagini preliminari Milano 11 maggio 2009*

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Sezione III

Responsabilità amministrativa da reato

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

SOMMARIO: 1. Il profitto del reato di truffa. 2. Responsabilità della società capogruppo.

1. Il profitto del reato di truffa.

Integra il concetto di interesse o vantaggio dell'ente, ai sensi dell'Art. 24 del d.lg. n. 231 del 2001, l'ipotesi in cui il **profitto del reato di truffa** sia inizialmente conseguito dalla società indagata, attraverso l'accreditamento in suo favore delle somme erogate dalla p.a., restando irrilevante ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente l'eventuale successiva distrazione delle medesime somme, nel senso che non hanno alcun rilievo le concrete destinazioni date al denaro ricevuto, purché si sia configurato l'ingresso dello stesso nella sfera di

disponibilità dell'ente. *Trib. Lucera 21 luglio 2009*

2. Responsabilità della società capogruppo.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la società capogruppo può essere chiamata a rispondere, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso nell'ambito dell'attività di una controllata, purché nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della "holding", perseguendo anche l'interesse di quest'ultima. *Cass. Pen. 18 gennaio 2011 n. 24583*

Art. 24 bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale,

salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24 ter. Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25. Concussione e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

SOMMARIO: 1. Corruzione internazionale. Applicazione delle misure interdittive. 1.1. Rapporti con l'art. 322 bis, co. 2 n. 2, c.p. Esclusione della possibilità di applicare sanzioni interdittive in danno degli enti per la corruzione internazionale. 2. Applicazione delle misure interdittive. Necessità di verifica in concreto.

1. Corruzione internazionale. Applicazione delle misure interdittive.

Anche all'ente indagato per l'illecito amministrativo di cui all'Art. 25 d.lg. n. 231/01 derivante dal reato di cui all'Art. 322 bis c.p. (corruzione internazionale) **si applicano le misure cautelari interdittive.** Il comma 4 dell'Art. 25 ha la funzione di **estendere l'ambito soggettivo** di quegli stessi delitti richiamati nei primi tre commi. Pertanto, il richiamo contenuto nel **comma 5** dell'Art. 25

cit. deve considerarsi rivolto alle ipotesi base di corruzione indicate nei commi 2 e 3, comprensive anche delle estensioni soggettive contemplate nel comma 4. *Cass. Pen. 30 settembre 2010 n. 42701*

1.1. Rapporti con l'art. 322 bis, co. 2 n. 2, c.p. Esclusione della possibilità di applicare sanzioni interdittive in danno degli enti per la corruzione internazionale.

L'ipotesi di reato di cui all'**Art. 322 bis c.p. comma 2 n. 2** non configura una mera estensione soggettiva della corruzione ordinaria interna, ma una **autonoma figura delittuosa** poichè descrive una fattispecie con elementi propri, tali da differenziare nettamente questa fattispecie da quella ordinaria. Il legislatore ha infatti mutato il bene giuridico tutelato prevedendo una **pluralità di elementi aggiuntivi specializzanti**, ovvero che la condotta sia realizzata in operazioni economiche o finanziarie internazionali, di tal che non rileva ogni atto contrario ai doveri d'ufficio ma solo quelli perpetrati in simili operazioni, la responsabilità dei soli privati, il dolo specifico e il carattere indebito dell'atto. A fronte di una norma penale che descrive una condotta diversa, con dolo diverso, ambito soggettivo di punibilità differente e differente bene giuridico tutelato, non possono sussistere fondati dubbi circa il fatto che si tratti di **disposizione che prevede una autonoma fattispecie di reato che necessita di un espresso e specifico richiamo per poter consentire l'applicazione di sanzioni interdittive ai sensi del d.lg. 231/01**. L'esclusione della possibilità di applicare sanzioni interdittive in danno degli

enti per la corruzione internazionale non è dovuta a ragioni connesse alla gravità del reato presupposto, bensì a una scelta del legislatore di opportunità relativa alle relazioni internazionali, posto che l'adozione di misure cautelari che precludono attività in cui sono coinvolti enti pubblici di Stati stranieri inciderebbe indirettamente sull'operato di tali enti pubblici e potrebbero creare pericoli di incidenti diplomatici che, in base a proprie valutazioni discrezionali, il legislatore può legittimamente volere escludere. *Trib. Milano sez. XI 19 gennaio 2010*

2. Applicazione delle misure interdittive. Necessità di verifica in concreto.

In tema di responsabilità da reato degli enti, sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all'Art. 322 bis c.p., pur dovendosi **verificare in concreto l'effettiva possibilità di applicare tali misure** senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero. *Cass. Pen.30 settembre 2010 n. 42701*

Art. 25 bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25 ter. Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

SOMMARIO: 1. Elementi costitutivi dell'illecito: immedesimazione organica del soggetto apicale. 2. Elusione fraudolenta del modello organizzativo adeguato: non sussiste responsabilità amministrativa dell'ente.

1. Elementi costitutivi dell'illecito: immedesimazione organica del soggetto apicale.

L'illecito dell'ente si configura - sotto il profilo oggettivo - mediante la realizzazione di una condotta di reato da parte di un soggetto che abbia un rapporto qualificato con l'ente, dalla quale derivi un interesse o un vantaggio per l'ente medesimo. Il presupposto del rapporto qualificato dell'ente con la persona fisica che ha posto in essere il reato, si fonda sulla **teoria della immedesimazione organica** ed è posto a salvaguardia del principio della personalità della responsabilità penale. Pertanto, il soggetto apicale non coinvolgerà nella responsabilità l'ente solo ove abbia agito in modo radicalmente eterogeneo rispetto agli interessi della persona giuridica rappresentata, così da determinare la interruzione stessa

del rapporto organico. *Trib. Milano sez. I 18 dicembre 2008*

2. Elusione fraudolenta del modello organizzativo adeguato: non sussiste responsabilità amministrativa dell'ente.

Deve andare esente da responsabilità amministrativa ex d.lg. 231/01 la società che, nonostante la commissione di un reato presupposto da parte dei suoi soggetti apicali, prima della commissione del fatto, abbia adottato un modello organizzativo adeguato fraudolentemente eluso e posseda un organismo di vigilanza secondo le previsioni della legge: tale accertamento deve essere effettuato con valutazione "ex ante" e con riferimento al tempo della adozione e attuazione del modello che possa considerarsi efficace per prevenire gli illeciti societari oggetto di prevenzione. *Uff. Indagini preliminari Milano 17 dicembre 2009*

Art. 25 quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25 quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 quinquies. Delitti contro la personalità individuale.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se

relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 , comma 3.

Art. 25 sexies. Abusi di mercato.

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

SOMMARIO: 1. Confisca del profitto del reato presupposto e fallimento della società. 2. Sequestro preventivo.

1. Confisca del profitto del reato presupposto e fallimento della società.

In tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile il sequestro preventivo a fini di confisca di beni in misura equivalente al profitto derivante dal reato anche quando la società cui gli stessi appartengono sia fallita, ma spetta al giudice dare conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare. *Cass. Pen. 08 luglio 2008 n. 33425*

2. Sequestro preventivo.

Nel procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, il sequestro preventivo funzionale alla confisca disposto nei confronti dell'ente collettivo è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente. *Cass. Pen. sez. un. 27 marzo 2008 n. 26654*

Art. 25 septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25 octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25 nonies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25 decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25 undecies. Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'Art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 26. Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

SOMMARIO: 1. Il tentativo non esclude la responsabilità dell'ente.

1. Il tentativo non esclude la responsabilità dell'ente.

La responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio sussiste, ai sensi dell'Art. 26 D.Lgs. n. 231 del 2001, anche quando gli stessi reati vengono

consumati solo nelle forme del tentativo. (Fattispecie relativa al reato "presupposto" di truffa ai danni dello Stato). *Cass. Pen. 13 gennaio 2009 n. 7718*

Capo II

Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente

Sezione I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SOMMARIO: 1. Natura giuridica della responsabilità degli Enti. 2. Non è ammissibile la costituzione di parte civile. 3. Reati commessi da soggetti apicali della fondazione.

1. Natura giuridica della responsabilità degli Enti.

Il tema della natura della responsabilità degli enti è quanto mai incerto, su cui la giurisprudenza, almeno quella di legittimità, non si è ancora pronunciata in termini definitivi, mentre la dottrina si è divisa, proponendo una molteplicità di interpretazioni, che vanno dal riconoscimento della natura di vera e propria responsabilità penale, alla negazione di essa, per affermare che si tratti di una responsabilità amministrativa, fino a ritenere che ci si trovi dinanzi ad una sorta di tertium genus di responsabilità, diversa dalle tradizionali categorie della responsabilità penale e amministrativa, ma comunque riconducibile ad un modello *latu sensu* criminale, in cui vengono coniugati elementi del sistema penale e amministrativo, nel tentativo di "contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia". Questa Corte si è pronunciata, per incidens, sulla natura della responsabilità, ritenendo che si tratti di un tertium genus. *Cass. Pen. 05 ottobre 2010 n. 2251*

2. Non è ammissibile la costituzione di parte civile.

Nel processo instaurato per l'accertamento della

responsabilità da reato dell'ente non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore. *Cass. Pen. 05 ottobre 2010 n. 2251*

3. Reati commessi da soggetti apicali della fondazione.

La responsabilità amministrativa dipendente da reato riguarda anche le fondazioni atteso che l'Art. 1 comma 2 d.lg. 231/01 estende l'applicabilità delle disposizioni in esso contenute agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni prive di personalità giuridica. Conferma indiretta si ricava anche dall'Art. 27 del citato decreto che, nello stabilire che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio, sembra fare diretto riferimento proprio alle fondazioni posto che nella sistematica del codice civile il richiamo al patrimonio rimanda, oltre che alle strutture societarie e alle associazioni non riconosciute, proprio alle fondazioni. *Trib. Milano sez. XI 26 giugno 2008*

Sezione II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28. Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

SOMMARIO: 1. Responsabilità dell'ente cessionario dell'azienda.

1. Responsabilità dell'ente cessionario dell'azienda.

Nel procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, l'ente cessionario dell'azienda è **solidalmente obbligato al pagamento della sola sanzione pecuniaria inflitta all'ente cedente**, con esclusione dell'applicabilità di qualsiasi altra sanzione (nella specie, la

Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, che aveva confermato l'applicazione del sequestro preventivo di un immobile nei confronti del cessionario dell'azienda, senza chiarire se tale misura era stata imposta all'ente a titolo di solidarietà con il cedente o in quanto corresponsabile dell'illecito). *Cass. Pen. 11 giugno 2008 n. 30001*

Art. 29. Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30. Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33. Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

SOMMARIO: 1. Confisca per equivalente del profitto del reato.

1. Confisca per equivalente del profitto del reato.

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, nel caso di cessione di azienda i beni dell'ente cessionario non possono essere sottoposti alla confisca per equivalente del profitto del reato commesso, prima della cessione, dagli

amministratori dell'ente cedente, atteso che, ai sensi dell'Art. 33, d. lgs. n. 231 del 2001, l'ente cessionario risponde in solido con quello cedente esclusivamente del pagamento della sanzione pecuniaria comminata per l'illecito a quest'ultimo addebitabile. *Cass. Pen. 11 giugno 2008 n. 30001*

Capo III

Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 34. Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SOMMARIO: 1. Equivalenza delle garanzie.

1. Equivalenza delle garanzie.

L'accertamento e l'imputazione delle sanzioni amministrative a carico di enti e società, previsti dagli

Art. 35 e ss. d.lg. n. 231 del 2001, avvengono nel processo penale, e sono perciò soggetti alle medesime garanzie previste per l'accertamento del reato. Ne consegue che

il rinvio a giudizio dell'ente, preordinato all'irrogazione di una delle suddette sanzioni, deve a pena di nullità essere preceduto dall'avviso di cui all'Art. 415 bis c.p.p., ovvero

dall'invito a presentarsi ex Art. 375 c.p.p. *Cass. Pen. 03 marzo 2004 n. 18941*

Sezione II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del Trib. e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

SOMMARIO: 1. Luogo di commissione del reato presupposto. Applicabilità delle disposizioni di cui al d.lg. 231/2001 alle persone giuridiche aventi sede all'estero.

1. Luogo di commissione del reato presupposto. Applicabilità delle disposizioni di cui al d.lg. 231/2001 alle persone giuridiche aventi sede all'estero.

Il criterio che radica la competenza a decidere sulla responsabilità amministrativa dell'ente è quello del luogo di commissione del reato presupposto, non di commissione dell'illecito amministrativo, né di sede dell'ente. Ne consegue che le disposizioni di cui al d.lg.

231/2001 sono applicabili anche nei confronti delle persone giuridiche aventi sede all'estero, qualora presupposto dell'illecito amministrativo sia un reato commesso in Italia. In deroga al suddetto principio, è consentito procedere anche per i reati commessi all'estero, ma solo nei confronti degli enti aventi la sede principale in Italia. *Uff. Indagini preliminari Milano 23 aprile 2009*

Art. 37. Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

SOMMARIO: 1. Decreto che dispone il giudizio: è esclusa la nullità se è violato il *simultaneus processus*. 2. Deroga al principio del *simultaneus processus*. Profili processuali: disposizione del giudizio immediato.

1. Decreto che dispone il giudizio: è esclusa la nullità se è violato il *simultaneus processus*.

La violazione della regola del "*simultaneus processus*" di cui all'Art. 38 d.lg. 231/2001, in forza del quale il procedimento avente ad oggetto la responsabilità dell'ente deve svolgersi dinanzi al medesimo giudice che procede

per il reato da cui tale responsabilità scaturisce, non comporta la nullità del provvedimento che dispone il giudizio. *Trib. Milano sez. X 18 marzo 2010*

2. Deroga al principio del *simultaneus processus*. Profili processuali: disposizione del giudizio

immediato.

La lett. c) dell'Art. 38 d.lg. 231 del 2001 consente la **deroga al principio del simultaneous processus** nell'ipotesi in cui l'imputato persona fisica chieda e ottenga di essere giudicato con il rito immediato ai sensi dell'Art. 419 commi 5 e 6 c.p.p. Poiché analoga facoltà di chiedere il giudizio immediato è consentita all'ente in

virtù degli Art. 34 e 35 dello stesso d.lg., che estendono l'applicazione delle norme del c.p.p. riguardanti l'imputato, **al giudice non è consentito disporre d'ufficio il giudizio immediato dell'ente in mancanza di specifica richiesta.** Il giudice non ha infatti il potere di decidere la forma del rito in assenza di richiesta di parte o di specifica disposizione. *Trib. Milano 25 giugno 2005*

Art. 39. Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria precedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

SOMMARIO: 1. Casi di incompatibilità del rappresentante legale. Sostituzione del rappresentante legale dell'ente indagato o imputato del reato presupposto. **1.1.** Limiti specifici per il legale rappresentante imputato. **2.** Compatibilità tra la posizione di parte civile e quella di responsabile amministrativo in capo al medesimo soggetto e con riguardo al medesimo fatto reato. Limiti.

1. Casi di incompatibilità del rappresentante legale. Sostituzione del rappresentante legale dell'ente indagato o imputato del reato presupposto.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica, non potendo costituirsi nel procedimento a suo carico attraverso il proprio **rappresentante legale**, qualora questi sia **indagato o imputato del reato presupposto**, deve provvedere alla **sostituzione** del rappresentante legale divenuto incompatibile ovvero nominarne altro con poteri limitati alla sola partecipazione al suddetto procedimento. *Cass. Pen. 19 giugno 2009 n. 41398*

Anche la semplice nomina del difensore di fiducia dell'ente da parte del rappresentante legale "incompatibile" deve considerarsi ricompresa nel divieto posto dall'Art. 39, comma 1, d.lg. 231/01, in quanto realizzata da un soggetto che non è legittimato a rappresentare l'ente, cioè ad esprimere la volontà del soggetto collettivo nel procedimento che lo riguarda. Peraltro, la nomina del difensore non può essere considerata un atto neutro, ma anzi è strettamente connessa alla partecipazione nel processo, anche in considerazione dei maggiori poteri rappresentativi che il difensore ha nel processo a carico dell'ente ex Art. 39 comma 4 del citato decreto. *Cass. Pen. 19 giugno 2009 n. 41398*

1.1. Limiti specifici per il legale rappresentante**imputato.**

L'atto di costituzione della società sottoscritto dallo stesso indagato, che, pur essendo legale rappresentante della società, era inabilitato a rappresentare l'ente in giudizio, per il divieto di cui al riferito D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39, comma 1, è **invalido**. Tale invalidità si riflette anche sull'atto di conferimento della procura speciale ai difensori, proveniente dal medesimo rappresentante della società indagato. *Cass. Pen. 31 maggio 2011 n. 29930*

Il rappresentante legale della società, se è imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente, non può proporre ricorso e neppure sottoscrivere atti di costituzione in giudizio, essendo divenuto incompatibile in quanto indagato o imputato del reato presupposto. *Cass. Pen. 31 maggio 2011 n. 29930*

2. Compatibilità tra la posizione di parte civile e quella di responsabile amministrativo in capo al medesimo soggetto e con riguardo al medesimo fatto reato. Limiti.

Alla stregua di un'interpretazione sistematica del testo del d.lg. 231 del 2001 in uno con le norme del codice penale e del codice di rito, è da ritenere astrattamente ammissibile la compatibilità tra la posizione di parte civile e quella di responsabile amministrativo, salvo verificare che il titolo di responsabilità contestato all'ente non sia identico

rispetto a quello cui è chiamato il dipendente in posizione apicale che ha posto in essere la condotta materiale integrativa del reato, nei cui confronti l'ente intende costituirsi parte civile; nel qual caso la responsabilità sarebbe necessariamente unica, iscrivendosi nell'ambito di

una responsabilità cumulativa e convergente dell'individuo e dell'ente collettivo, collocabile sul piano dogmatico nello schema della responsabilità concorsuale. *Uff. Indagini preliminari Milano 09 luglio 2009*

Art. 40. Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

SOMMARIO: 1. Poteri di rappresentanza e difesa del difensore d'ufficio.

1. Poteri di rappresentanza e difesa del difensore d'ufficio.

In tema di responsabilità da reato degli enti, i diritti di difesa, con esclusione degli atti difensivi cosiddetti personalissimi, possono essere esercitati in qualunque fase del procedimento dal difensore nominato d'ufficio, anche

qualora la persona giuridica non si sia costituita ovvero quando la sua costituzione debba considerarsi inefficace a causa dell'incompatibilità del rappresentante legale perché indagato o imputato del reato presupposto. *Cass. Pen. 19 giugno 2009 n. 41398*

Art. 41. Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

SOMMARIO: 1. Il fallimento dell'ente.

1. Il fallimento dell'ente.

Il fallimento dell'ente non è in alcun modo equiparabile alla morte del reo, per cui **non determina l'estinzione dell'ente né dell'illecito amministrativo dipendente**

da reato; la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lg. 8 giugno 2001 n. 231 non prevede una simile causa estintiva né quest'ultima trova diverso fondamento normativo. *Cass. Pen. 02 ottobre 2009 n. 47171*

Art. 43. Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
 2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
 3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
 4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

Sezione III

Prove

Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

Sezione IV

Misure cautelari

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

SOMMARIO: 1. Principi delle misure cautelari. 2. Elementi di valutazione per l'applicazione delle misure cautelari. 2.1. Limiti. Natura pubblicistica di un ente. 2.2. Corruzione internazionale ex Art. 322 bis c.p. 2.3. La messa a disposizione del profitto del reato può essere ostativa all'emissione di una misura cautelare interdittiva. 2.4. Valutazione del pericolo di recidiva. 3. Nomina del commissario giudiziale. 4. Casistica. 5. Commissariamento.

1. Principi delle misure cautelari.

In materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in occasione dell'applicazione di una sanzione interdittiva (anche in sede cautelare) e di successiva nomina del commissario giudiziale in sostituzione della sanzione interdittiva, il giudice, in ossequio ai **principi di frazionabilità delle sanzioni interdittive e di adeguatezza e proporzionalità**, deve verificare la possibilità di limitare l'ambito dell'intervento a una sola parte dell'attività dell'impresa, tenendo conto della "specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito", quando questo sia sufficiente a "neutralizzare il luogo nel quale si è originato l'illecito". *Cass. Pen. 25 gennaio 2010 n. 20560*

2. Elementi di valutazione per l'applicazione delle misure cautelari.

La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, che costituiscono insieme al "fumus commissi delicti", il

presupposto per l'applicazione delle misure cautelari interdittive a carico dell'ente, implica l'esame di due tipologie di elementi. La prima di carattere oggettivo ed attinente alle specifiche modalità e circostanze del fatto, può essere evidenziata dalla gravità dell'illecito e dall'entità del profitto; l'altra ha natura soggettiva ed attiene alla personalità dell'ente, e per il suo accertamento devono considerarsi la politica d'impresa attuata negli anni, gli eventuali illeciti commessi in precedenza e soprattutto lo stato di organizzazione dell'ente, dovendosi valutare, come elemento di sfavore, la mancata attuazione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione dei reati. (La Corte ha precisato che nell'ipotesi di responsabilità derivante da condotte poste in essere dai dirigenti dell'ente la sostituzione o l'estromissione degli amministratori coinvolti può costituire un sintomo del fatto che l'ente inizia a muoversi verso un diverso tipo di organizzazione, orientata nel senso della prevenzione dei reati, e pertanto può indurre ad una prognosi cautelare

favorevole). *Cass. Pen. 23 giugno 2006 n. 32626*

2.1. Limiti. Natura pubblicistica di un ente.

La natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esonero dalla disciplina in questione; deve necessariamente essere presente anche la condizione dell'assenza di svolgimento di attività economica da parte dell'ente medesimo. *Cass. Pen. 26 ottobre 2010 n. 234*

2.2. Corruzione internazionale ex Art. 322 bis c.p.

In tema di responsabilità da reato degli enti, sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all'Art. 322 bis c.p., pur dovendosi verificare in concreto l'effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero. *Cass. Pen. 30 settembre 2010 n. 42701*

2.3. La messa a disposizione del profitto del reato può essere ostativa all'emissione di una misura cautelare interdittiva.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la messa a disposizione del profitto del reato, per risultare eventualmente ostativa all'emissione di una misura cautelare interdittiva nei confronti della persona a giuridica, deve avere ad oggetto i beni direttamente percepiti da quest'ultima a seguito della consumazione del reato e non il loro equivalente, ovvero i beni che costituiscono il reimpiego del profitto originariamente conseguito. *Cass. Pen. 22 giugno 2010 n. 27760*

2.4. Valutazione del pericolo di recidiva.

In materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva (Art. 45 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231), **il pericolo di recidiva deve essere apprezzato valutando due tipologie di elementi**, il primo di carattere obiettivo, relativo alle **specifiche modalità e circostanze del fatto**, l'altro di natura soggettiva, attinente alla **personalità dell'ente**. Sotto il primo aspetto, occorre valutare la gravità

dell'illecito, considerando gli elementi che l'Art. 13 d.lg. n. 231 indica come condizioni per l'applicabilità delle sanzioni interdittive (entità del profitto ricavatone dall'ente; lo stato di organizzazione dell'ente; il numero degli illeciti commessi). Sotto l'altro aspetto, attinente alla personalità dell'ente, invece, occorre procedere a una valutazione che abbia come oggetto l'organizzazione dell'ente, la politica d'impresa attuata negli anni dall'ente e gli eventuali illeciti commessi in precedenza. In questo modo, il giudizio cautelare finisce con il valorizzare il dato organizzativo dell'ente, in quanto è questo l'elemento in grado di agevolare o evitare la commissione degli illeciti: l'ente che non è attrezzato da questo punto di vista, che cioè non ha attuato modelli organizzativi idonei a prevenire reati, è un soggetto pericoloso nell'ottica cautelare. *Cass. Pen. 25 gennaio 2010 n. 20560*

3. Nomina del commissario giudiziale.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, quando dispone una misura cautelare interdittiva o procede alla **nomina del commissario giudiziale**, deve limitare, ove possibile, l'efficacia del provvedimento alla specifica attività della persona giuridica alla quale si riferisce l'illecito. (In motivazione la Corte ha chiarito che il principio rimane valido anche nel caso in cui l'ente svolga una sola attività, ma la misura possa essere limitata ad una parte della stessa). *Cass. Pen. 25 gennaio 2010 n. 20560*

4. Casistica.

Anche l'**ente pubblico economico cui è affidata la gestione del servizio di smaltimento rifiuti** è soggetto alle norme sulla responsabilità amministrativa degli enti, inclusa l'**applicabilità della misura cautelare della sanzione interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e la revoca di quelli già concessi**. *Cass. Pen. 26 ottobre 2010 n. 234*

5. Commissariamento.

È nulla l'ordinanza cautelare che disponga il commissariamento di un ente ai sensi dell'art. 45, comma terzo, d.lgs. 231/01 senza indicare i poteri ed i compiti del commissario. *Cass. Pen. sez. VI, 28 settembre 2011, n. 43108*

Art. 46. Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

SOMMARIO: 1. Principio di proporzione delle misure cautelari e presupposti per l'applicazione della misura. **1.1. Limiti.**

2. Contestuale applicazione di misure cautelari interdittive e reali. 3. Confisca dei crediti solo diretta.**1. Principio di proporzione delle misure cautelari e presupposti per l'applicazione della misura.**

In forza del **principio di proporzione delle misure cautelari**, codificato dall'Art. 46 comma 2 d.lg. n. 231/2001, il soggetto passivo della cautela non può subire più di quanto debba poi subire in via di applicazione della sanzione: conseguentemente, **per poter applicare una misura cautelare interdittiva occorre che sussistano tutti i presupposti necessari per l'applicazione della relativa sanzione interdittiva**. Con espresso riferimento al tipo di sanzione da infliggere, l'Art. 25 comma 4 d.lg. 231/2001 richiama la corruzione internazionale come reato presupposto esclusivamente per l'applicazione di sanzioni pecuniarie consentendo così di configurare l'illecito a carico dell'ente, altrimenti non possibile in forza del principio di tassatività degli illeciti amministrativi. *Trib. Milano sez. XI 19 gennaio 2010*

Al fini dell'applicazione delle misure cautelari interdittive nei confronti degli enti, il giudice deve accertare, seppure nei limiti di una cognizione sommaria, oltre ai presupposti di cui all'art 45 d.lg. n. 231 del 2001, la sussistenza di almeno una delle condizioni previste dall'Art. 13 d.lg. n. 231 del 2001 per l'irrogazione nel processo di merito delle sanzioni interdittive. *Trib. Milano 28 ottobre 2004*

1.1. Limiti.

Nel procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, **non può essere applicata, in via provvisoria, una misura cautelare corrispondente a una sanzione interdittiva la cui irrogazione non è prevista, in sede di condanna, in relazione al tipo di illecito contestato** (nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento con

il quale il giudice di merito aveva applicato all'ente, a titolo di misura cautelare, la sanzione dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività per un illecito amministrativo derivante dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). *Cass. Pen. 26 febbraio 2007 n. 10500*

2. Contestuale applicazione di misure cautelari interdittive e reali.

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, è **sempre possibile l'applicazione contestuale di misure cautelari interdittive e reali**, atteso che il divieto di cumulabilità delle misure cautelari contenuto nell'Art. 46, comma 4, d.lg. n. 231 del 2001, riguarda esclusivamente le prime e non anche le seconde, disciplinate in maniera esaustiva ed autonoma dagli artt. 53 e 54 stesso decreto. *Cass. Pen. sez. un. 27 marzo 2008 n. 26654*

Nel procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, è ammissibile l'applicazione congiunta di una misura cautelare interdittiva e di una misura cautelare reale. *Cass. Pen. sez. un. 27 marzo 2008 n. 26654*

3. Confisca dei crediti solo diretta.

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, qualora debbano imputarsi al profitto del reato presupposto dei crediti, non può procedersi alla loro confisca nella forma per equivalente, ma solo in quella diretta, atteso che altrimenti l'espropriazione priverebbe il destinatario di un bene già nella sua disponibilità in ragione di una utilità invece non ancora concretamente realizzata dal medesimo. *Cass. Pen. sez. un. 27 marzo 2008 n. 26654*

Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48. Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

SOMMARIO: 1. Ambito e oggetto di applicazione.

1. Ambito e oggetto di applicazione.

La sospensione prevista dall'Art. 49 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231 deve intendersi riferita alla misura cautelare

interdittiva già disposta dal giudice e non al procedimento di applicazione della stessa da parte del giudice. *Trib. Milano 28 ottobre 2004*

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

SOMMARIO: 1. Casi di illegittimità del provvedimento di revoca.

1. Casi di illegittimità del provvedimento di revoca.

In tema di responsabilità da reato degli enti, è **illegittimo il provvedimento di revoca delle misure cautelari interdittive adottato con riferimento all'attuazione di condotte riparatorie**, qualora le medesime non abbiano contestualmente avuto ad oggetto tanto il risarcimento integrale del danno e l'eliminazione delle conseguenze

dannose del reato, che il superamento delle carenze organizzative mediante l'adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di altri reati della stessa specie e la messa a disposizione a fini di confisca del profitto dello stesso reato. *Cass. Pen. 01 ottobre 2009 n. 40749*

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per Cass. per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

SOMMARIO: 1. Oggetto dell'impugnazione. 2. Ricorso per Cassazione contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. Ammissibilità.

1. Oggetto dell'impugnazione.

L'enunciato normativo di cui all'Art. 52 d.lg. 231/2001 è chiaro nel precisare come oggetto dell'impugnazione siano tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari senza alcuna esclusione e nell'individuare tra i soggetti legittimati all'impugnazione anche il pubblico ministero (Nella specie è stata ritenuta l'ammissibilità dell'appello del p.m. avverso il diniego dell'applicazione di misura cautelare interdittiva a carico dell'ente). *Trib. Milano sez. XI 19 gennaio 2010*

2. Ricorso per Cassazione contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. Ammissibilità.

È ammissibile il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'Art. 325 c.p.p., nei confronti del provvedimento con cui è stata rigettata l'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, emesso nell'ambito del procedimento per l'accertamento della responsabilità da reato degli enti collettivi. *Cass. Pen. sez. un. 27 marzo 2008 n. 26654*

Art. 53. Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SOMMARIO: 1. Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente: ammissibilità. 2. Oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca: i crediti. 2.1. I beni della persona fisica senza previa escussione del patrimonio dell'ente. 2.2. Estensione del sequestro ai beni appartenenti alle persone fisiche. 2.3. Restituzione delle somme sequestrate al danneggiato. Limiti. 3. Profitto derivante da reato: nozione. 3.1. La condotta dell'agente: "reato contratto" e "reato in contratto". 4. Impugnazione del provvedimento di sequestro.

1. Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente: ammissibilità.

Nel procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, è ammissibile sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, dei beni riferibili a un indagato per l'intero importo relativo al profitto del reato anche in presenza di una pluralità di concorrenti, siano essi persone fisiche o enti, qualora la misura della quota di profitto attribuibile a ciascuno non sia individuata o chiaramente individuabile, purché non si realizzino duplicazioni e nel rispetto dei canoni di solidarietà interna tra i concorrenti (nella specie, la Corte ha confermato il provvedimento cautelare nella parte in cui aveva disposto il sequestro per l'intero del profitto dell'illecito amministrativo nei confronti di tutti gli indagati, appartenenti a un'associazione temporanea di imprese). *Cass. Pen. sez. un. 27 marzo 2008 n. 26654*

L'adozione del sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca nei confronti dell'ente non è

subordinata all'accertamento della possibile situazione di pericolo, né alla sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", atteso che l'Art. 53 d.lg. 231/2001 non contiene alcun riferimento specifico ad indizi a carico dell'ente, a differenza da quanto previsto dall'Art. 45 del medesimo testo di legge per l'adozione delle misure interdittive; di conseguenza requisito indispensabile per l'ammissione del provvedimento è la sola astratta configurabilità del reato e del correlato illecito amministrativo, da rilevarsi in motivazione attraverso l'ipotizzabilità della fattispecie tipica, sulla base di elementi processuali già acquisiti agli atti, e dell'illecito amministrativo a seguito di iscrizione ex Art. 55 d.lg. 231/2001. *Uff. Indagini preliminari Milano 23 aprile 2009*

2. Oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca: i crediti.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il **sequestro preventivo funzionale alla confisca** può essere disposto sui crediti vantati dalla persona giuridica soltanto quando

questi costituiscano effettivamente il profitto del reato presupposto e siano certi, liquidi ed esigibili. *Cass. Pen. 17 giugno 2010 n. 35748*

Il sequestro preventivo, a fini di confisca, del profitto del reato costituito da **crediti**, è ammesso a condizione che questi siano **certi, liquidi ed esigibili**, cioè non contestati e determinati con precisione nel loro ammontare. Infatti solo un credito che abbia tali caratteristiche potrebbe essere considerato alla pari di un incremento patrimoniale ovvero di un vantaggio direttamente e immediatamente derivante dal reato commesso nell'interesse od a vantaggio dell'ente; mancando tali caratteri, si tratterebbe di unutilità futura e incerta, che mai assumerebbe i connotati e la natura di profitto, poichè è proprio la certezza, la liquidità e la immediata esigibilità del credito che lo rende un bene sostanzialmente già nella disponibilità dell'avente diritto, sicché si giustifica la sua apprensione ai sensi degli Art. 19 e 53 d.lg. 231/2001. *Cass. Pen. 17 giugno 2010 n. 35748*

2.1. I beni della persona fisica senza previa escussione del patrimonio dell'ente.

In tema di reati (nella specie, transnazionali) commessi nell'interesse della persona giuridica, il **sequestro preventivo funzionale alla confisca** per equivalente **sui beni della persona fisica non richiede**, per la sua legittimità, la **preventiva escussione del patrimonio dell'ente**. *Cass. Pen. 27 gennaio 2011 n. 7138*

2.2. Estensione del sequestro ai beni appartenenti alle persone fisiche.

In tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso in cui i beni della persona giuridica di cui è stato disposto il sequestro preventivo a fini di confisca per un valore corrispondente al profitto del reato risultino gravati da ipoteca, deve ritenersi legittima **l'estensione della misura cautelare reale ai beni appartenenti alle persone fisiche autrici dello stesso reato fino alla concorrenza della somma per cui è stata iscritta l'ipoteca**. (In motivazione la Corte ha precisato che l'eventuale successiva definitiva ablazione dei beni sui quali è stata costituita la causa di prelazione non pregiudica il diritto del creditore ipotecario, al quale, una volta soddisfatto, nella veste di soggetto attivo del rapporto obbligatorio subentra lo Stato, in forza delle regole sulla surrogazione legale). *Cass. Pen. 26 ottobre 2010 n. 231*

Proprio perchè ha ad oggetto l'equivalente del profitto del reato, il sequestro disposto ex art. 322 ter c.p., a differenza del sequestro preventivo di cui dell'art. 321 c.p.p., comma 2 può avere ad oggetto anche cose che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del soggetto, non hanno neanche un collegamento diretto con il singolo reato. Nel decreto di sequestro per equivalente non vi è neppure l'onere di indicare specificamente i beni da sequestrare, bensì soltanto quello di indicare la somma sino a concorrenza

della quale il sequestro deve essere eseguito. Nel caso i beni sequestrati eccedano il valore per il quale il sequestro è stato eseguito, il soggetto interessato può sempre contestare la non corrispondenza fra il valore dei beni sequestrati e la somma rispetto alla quale è stato disposto il sequestro per equivalente. Analoghe considerazioni valgono per il sequestro per equivalente disciplinato dalla L. n. 231 del 2001. L'art. 53, L. cit. stabilisce la possibilità di procedere al sequestro delle cose di cui è consentita la confisca, a norma dell'art. 19, che al comma 2, prevede che, qualora non sia possibile eseguire direttamente la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può essere eseguita su beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. Si consideri inoltre che le SS.UU. penali hanno ormai da tempo affermato il principio secondo cui è ammissibile il sequestro preventivo avente ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto di uno dei reati di cui all'art. 640 quater c.p., (tra cui la truffa aggravata, contestata nel caso all'esame). In particolare, ripercorrendo la genesi storica della norma hanno messo in evidenza le finalità proprie del sequestro per equivalente che sono quelle di neutralizzare i vantaggi economici derivanti dall'attività criminosa. *Cass. Pen. 16 dicembre 2010 n. 6459*

2.3. Restituzione delle somme sequestrate al danneggiato. Limiti.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la legittimità del sequestro preventivo di beni equivalenti al profitto del reato non è esclusa dalla astratta possibilità che le **somme sequestrate**, anziché essere confiscate, debbano essere **restituite al danneggiato**. *Cass. Pen. 16 dicembre 2010 n. 6459*

In tema di responsabilità da reato degli enti, la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituita al danneggiato, limite operante anche nella fase cautelare ai fini della determinazione dell'oggetto del sequestro preventivo adottato in vista dell'applicazione della suddetta sanzione. *Cass. Pen. 17 giugno 2010 n. 35748*.

Nessuna pretesa restitutoria il danneggiato può invece accampare su beni o somme cui la destinazione finale è ancora sub iudice; e comunque come, già affermato da questa Sezione, cui questo Collegio aderisce "non sarebbe ravvisabile un uso improprio dello strumento cautelare, quand'anche potesse esserne disposta la restituzione alla vittima del reato, all'esito del processo di cognizione, anziché la confisca. Ciò è senz'altro ipotizzabile nella fattispecie di truffa, per la presenza di un avente diritto, persona offesa dal reato: a differenza che nella corruzione - direttamente contemplata dall'art. 322 ter cod. pen. - in cui i soggetti versano in pari causa turpitudinis. Ma tale evenienza non stravolge la fisionomia del sequestro preventivo: istituto, caratterizzato da un connaturale polimorfismo che gli consente di assolvere, nel corso del processo, anche finzioni diverse (art. 323 cod. proc. pen.),

ferma restando la sussistenza originaria dei requisiti di legge" (Cass. Sez. 2 n. 10838/07). *Cass. Pen. 16 dicembre 2010 n. 6459*

3. Profitto derivante da reato: nozione.

In tema di responsabilità delle persone giuridiche, per **profitto derivante da reato, suscettibile di sequestro preventivo ai sensi degli Art. 19 e 53 d.l.g. n. 231 del 2001 funzionale alla confisca, si intende il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente**. Il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche crediti vantati dalla persona giuridica nei confronti dell'ente, purché questi siano certi, liquidi ed esigibili e costituiscano effettivamente il profitto del reato presupposto. Il perimetro della cautela reale è segnato, infatti, dagli stessi limiti riconosciuti dalla legge per il provvedimento definitivo di ablazione. *Cass. Pen. 17 giugno 2010 n. 35748*

Il profitto del reato si identifica con il **"complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti"**, escludendo l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico e superando la dicotomia tra profitto netto e profitto lordo. *Cass. Pen. 17 giugno 2010 n. 35748*

3.1. La condotta dell'agente: "reato contratto" e "reato in contratto".

Nella valutazione della nozione di profitto, occorre distinguere tra la **condotta dell'agente** che sia inserita in

un contesto di attività totalmente illecita e quella inserita in un'attività illecita nel cui ambito occasionalmente e strumentalmente viene consumato il reato, con l'ulteriore differenziazione circa l'individuazione del profitto tra il cd. **"reato contratto"**, in cui l'illecito si realizza unicamente con la stipula del contratto, e il cd. **"reato in contratto"**, ove il comportamento penalmente rilevante non si perfeziona con la stipula, ma incide solo sulla fase della formazione o di esecuzione del contratto. Mentre nel primo caso il profitto costituisce immediata e diretta conseguenza del contratto e, di conseguenza, sarà assoggettato a confisca; nell'altro caso non può non considerarsi che dal contratto possono derivare conseguenze del tutto lecite, sicché il corrispondente profitto tratto dall'agente non sempre è ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente. *Cass. Pen. 17 giugno 2010 n. 35748*

4. Impugnazione del provvedimento di sequestro.

Il diritto ad impugnare il provvedimento di sequestro è riconosciuto espressamente all'ente dalle norme processuali del d.l.g. 231/2001 e in particolare dall'Art. 53 per il sequestro preventivo, attraverso il richiamo all'Art. 322 c.p.p., dall'Art. 54 per il sequestro conservativo, attraverso il richiamo all'Art. 318 c.p.p., e va indubbiamente ritenuto anche con riferimento al sequestro probatorio sulla scorta del generale richiamo operato dagli Art. 34 e 35 all'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale ed alla equiparazione dell'ente all'imputato/indagato. *Trib. Milano sez. XI 25 maggio 2007*

Art. 54. Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SOMMARIO: 1. *Ratio* e funzione del sequestro conservativo. 2. Impugnazione del provvedimento di sequestro.

1. *Ratio* e funzione del sequestro conservativo.

La mancata previsione nel d.l.g. 8 giugno 2001 n. 231 di una norma equivalente all'Art. 74 c.p.p. non può essere sintomatica di una volontà del legislatore delegato di escludere dal "corpus" normativo del decreto l'istituto della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente. L'espresso richiamo alle disposizioni del c.p.p. e delle norme di attuazione impedisce tale conclusione in assenza di altri elementi significativi. Le ipotesi di sequestro preventivo a scopo di confisca e di sequestro conservativo di cui agli Art. 53 e 54 del decreto, che potrebbero rappresentare uno degli esempi a sostegno

della tesi contraria, nascono in realtà dalla **necessità di riconoscere all'organo dell'accusa un potere di iniziativa cautelare di carattere reale messo in dubbio dal potere di richiedere in via cautelare le misure interdittive, non dalla ragione di disciplinare l'iniziativa cautelare della parte civile, stante il generale rinvio alle norme processuali vigenti**. *Uff. Indagini preliminari Milano 04 giugno 2009*

2. Impugnazione del provvedimento di sequestro.

Il diritto ad impugnare il provvedimento di sequestro è riconosciuto espressamente all'ente dalle norme processuali del d.l.g. 231/2001 e in particolare dall'Art. 53

per il sequestro preventivo, attraverso il richiamo all'Art. 322 c.p.p., dall'Art. 54 per il sequestro conservativo, attraverso il richiamo all'Art. 318 c.p.p., e va indubbiamente ritenuto anche con riferimento al sequestro probatorio sulla scorta del generale richiamo

operato dagli Art. 34 e 35 all'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale ed alla equiparazione dell'ente all'imputato/indagato. *Trib. Milano sez. XI 25 maggio 2007*

Sezione V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57. Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

SOMMARIO: 1. Effetti. 2. Stretto legame con la costituzione di parte civile dell'ente e con l'art. 9 d.lg. 231/2001.

1. Effetti.

L'osservanza delle formalità di costituzione, richieste a pena di inammissibilità per la proposizione del riesame, non diventano superflue solo perché l'ente non ha ricevuto la specifica informazione di garanzia di cui all'Art. 57 d.lg. 231/2001 con l'invito al deposito dell'atto di costituzione, una volta che dal tenore del provvedimento di sequestro impugnato sia chiaro che lo stesso è stato adottato nell'ambito di procedimento di cui al predetto decreto e che la sua impugnazione richiede pertanto precise formalità. *Trib. Milano sez. XI 25 maggio 2007*

2. Stretto legame con la costituzione di parte civile dell'ente e con l'art. 9 d.lg. 231/2001.

La costituzione nelle forme dell'Art. 9 d.lg. 231/2001 -

forme che all'evidenza richiamano quelle della costituzione di parte civile nel processo penale, da cui probabilmente l'impiego del termine "costituzione" in realtà equivalente al più generico "partecipazione" come emerge dalla lettura dell'Art. 57 del decreto - è l'unico modo che l'ente ha per rendersi presente nel procedimento, in qualunque fase esso si trovi, anche con riferimento alle misure cautelari ed al procedimento incidentale di riesame o di appello che nasca dall'esercizio del diritto di impugnazione allo stesso spettante, diritto il cui esercizio presuppone la "costituzione" stessa dell'ente. È pertanto inammissibile la richiesta di riesame proposta dal difensore per conto di enti che non risultano ritualmente costituiti nel procedimento, ai sensi dell'Art. 39 d.lg. 231/2001. *Trib. Milano sez. XI 25 maggio 2007*

Art. 58. Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico

ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

SOMMARIO: 1. Esclusivo potere del P.M. in ordine alla archiviazione della posizione dell'ente. 2. Inammissibilità della costituzione nei confronti dell'ente citato come responsabile ex d.lg. 231/01

1. Esclusivo potere del P.M. in ordine alla archiviazione della posizione dell'ente.

Nel caso in cui il p.m. abbia avanzato richiesta di archiviazione ed il g.i.p. abbia disposto l'imputazione coatta, correttamente fa riferimento unicamente ai reati contestati agli imputati, poiché l'Art. 58 d.lg. n. 231 del 2001 assegna unicamente al p.m. il potere di disporre l'archiviazione: è solamente quest'ultima parte che potrà decidere se archiviare ovvero se riformulare la contestazione in uno con la formulazione dell'imputazione disposta dal g.i.p. *Uff. Indagini preliminari Milano 11 maggio 2009*

2. Inammissibilità della costituzione nei confronti dell'ente citato come responsabile ex d.lg. 231/01

È inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti di un ente chiamato a rispondere in relazione al reato della persona fisica ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231. L'ente imputato nel processo penale ai sensi del citato d.lg. non è né l'autore del reato (posto che esso deve rispondere della particolare figura di illecito amministrativo introdotta dalla recente normativa), né il soggetto che sulla base di tale normativa può essere chiamato a rispondere civilmente per il fatto del colpevole. L'accertamento della responsabilità

amministrativa in capo all'ente non può comportare pertanto, sulla base degli Art. 185 c.p. e 74 c.p.p., una condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno. Il nuovo "corpus" normativo inoltre non prevede, né mai richiama, l'istituto della costituzione di parte civile: ad esempio, l'Art. 54 del decreto in materia di sequestro conservativo prevede che tale misura cautelare possa essere richiesta dal solo p.m. a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria, richiamando il comma 4 dell'Art. 316 c.p.p. e non i primi 2 e 3 di tale articolo, relativi al sequestro conservativo in favore dei crediti della parte civile. Nel decreto vi è altresì un'eloquente omissione di ogni riferimento alla persona offesa: ad esempio, in tema di archiviazione, **differentemente dall'Art. 408 comma 2 c.p.p., l'Art. 58 d.lg. 231/2001 non contiene alcuna disposizione in materia di avviso alla persona offesa**; oppure, a differenza dell'Art. 429 comma 1 lett. a) c.p.p. che stabilisce che, oltre alle generalità dell'imputato, il decreto che dispone il giudizio debba indicare anche quelle delle altre parti private, l'Art. 61 comma 2 del decreto 231/2001, nell'elencare il contenuto del decreto nei confronti dell'ente, non menziona in alcun modo parti diverse da quest'ultimo. *Trib. Milano 10 giugno 2008*

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

SOMMARIO: 1. Interpretazione.

1. Interpretazione.

Nessuna incompatibilità appare prospettabile, tra la normativa dettata dal d.lg. n. 231 del 2001 e i caratteri del giudizio immediato, come del resto espressamente affermato nella Relazione governativa. L'Art. 59 d.lg. n. 231 del 2001 sembra fornire di ciò una sicura conferma testuale: prevedendo che "la contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'Art. 405 comma 1

c.p.p.", la norma fa rinvio ad una disposizione del codice che espressamente prevede l'esercizio dell'azione penale attraverso la formulazione dell'imputazione "nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio": il richiamato titolo IV ha ad oggetto proprio il giudizio immediato. *Uff. Indagini preliminari Milano 24 marzo 2004*

Art. 60. Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

SOMMARIO: 1. Dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio - Conseguente nullità della contestazione ex d.lg. 231/01 - Decadenza dalla contestazione.

1. Dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio - Conseguente nullità della contestazione ex d.lg. 231/01 - Decadenza dalla contestazione.

La prescrizione del reato da cui dipende un illecito amministrativo contestato all'ente determina la decadenza dalla contestazione dell'illecito stesso, ai sensi dell'Art. 60 d.lg. 231/01, anche nel caso in cui vi

sia stato un pregresso esercizio dell'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio dichiarata nulla.

Invero, la dichiarazione di nullità travolge tutti gli atti conseguenti e dipendenti dall'atto nullo, quindi anche della contestazione ex d.lg. 231/01. *Uff. Indagini preliminari Milano 11 maggio 2009*

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

Sezione VI

Procedimenti speciali

Art. 62. Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

SOMMARIO: 1. Giudizio immediato: ammissibilità.

1. Giudizio immediato: ammissibilità.

Per l'accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato, deve ritenersi **sicuramente ammesso il giudizio immediato**: il fatto che la sezione sesta, del capo terzo, d.lg. n. 231 del 2001 contenga agli Art. 62 ss. previsioni specifiche solo per il giudizio abbreviato, il patteggiamento ed il giudizio per decreto, non può fondare un argomento a contrario, che porti ad escludere l'ammissibilità degli altri riti speciali previsti dal

codice di rito (giudizio immediato e giudizio direttissimo), ma indica semplicemente **che il legislatore non ha ritenuto necessario dettare norme specifiche: decisiva diventa dunque la regola generale posta dall'Art. 34 d.lg. n. 231 del 2001, che prevede l'applicabilità delle norme contenute nel capo terzo "nonché in quanto compatibili, delle disposizioni del c.p.p. e del d.lg. 28 luglio 1989, n. 271". Uff. Indagini preliminari Milano 23 marzo 2004**

Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

SOMMARIO: 1. Casi in cui è possibile applicare sanzioni su richiesta.

1. Casi in cui è possibile applicare sanzioni su richiesta.

Le sanzioni irrogabili alle persone giuridiche per illeciti dipendenti da reato possono essere applicate su richiesta delle parti, oltre che nel caso in cui consistano soltanto in sanzioni pecuniarie, anche quando il procedimento penale per il reato presupposto è definito o definibile con sentenza di patteggiamento e, in tal caso, occorre operare la diminuzione per il rito sia sulla sanzione interdittiva temporanea che sulla sanzione pecuniaria. *Cass. Pen. 30 ottobre 2008 n. 45130*

In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nei casi in cui l'illecito amministrativo non va punito con la sola sanzione pecuniaria e, tuttavia, l'accesso al rito dell'applicazione della sanzione su richiesta ex Art. 63 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231 è consentito

in forza del "patteggiamento" o della "patteggiabilità" della pena per il reato presupposto, vanno rimesse alle Sezioni Unite le questioni se la confisca ex Art. 19 dello stesso d.lg. debba essere "sempre disposta" e - nel caso in cui si ritenga che il rito non escluda l'applicazione della confisca - se la confisca debba essere applicata d'ufficio ovvero se debba essere compresa nell'accordo tra le parti, con la conseguenza che, in difetto, la richiesta debba essere rigettata. (La Corte ha evidenziato, in particolare, come la soluzione delle questioni presupponga la previa ricostruzione delle caratteristiche peculiari del procedimento dell'applicazione della sanzione su richiesta e della sentenza che lo definisce nonché della natura e della finalità della confisca ex Art. 19 d.lg. n. 231 del 2001). *Cass. Pen. 07 maggio 2008 n. 22903*

Art. 64. Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Sezione VII
Giudizio

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta,

determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69. Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

SOMMARIO: 1. Confisca obbligatoria come conseguenza della sentenza di condanna.

1. Confisca obbligatoria come conseguenza della sentenza di condanna.

Nel caso di sentenza di condanna per uno dei reati per cui è stata riconosciuta la responsabilità amministrativa dell'ente conseguente a reato, la **confisca del profitto** è

obbligatoria, al contrario della disciplina generale prevista dall'Art. 240 c.p., dove è facoltativa. *Trib. Pordenone 23 luglio 2010*

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

Sezione VIII Impugnazioni

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse

impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72. Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73. Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

Sezione IX

Esecuzione

- articoli estratti -

Art. 74. Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

(Omissis).

Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 83. Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85. Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito

amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
 - b) omissis ⁽¹⁾ ;
 - c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

⁽¹⁾ Lettera abrogata dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n.313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato.